



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 "Renata Fonte"

Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.edu.it –
E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758



REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

- **Tenuto conto che** in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- **Considerato che** tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- **Considerato che**, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- **Tenuto conto** che in data 9 Febbraio 2021 si è provveduto a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

recante disposizioni generali sull'attuazione del diritto di sciopero e dei servizi pubblici essenziali a livello di istituto.

ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa e trova applicazione nell'Istituto Comprensivo Polo 2 "Renata Fonte" di Nardò.

Con il presente Regolamento si stabiliscono le figure professionali tenute a garantire il contingente dei servizi pubblici essenziali e le regole generali per la loro individuazione, tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica.

ART. 2 SERVIZI ESSENZIALI E CONTINGENTI

Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo, nell'ambito dei servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri diritti costituzionalmente tutelati:

A. ISTRUZIONE	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO
---------------	----------------------	--------

a1) attività*, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	Docente Assistente amministrativo e tecnico Collaboratore scolastico	Tutti i docenti del consiglio di classe interessato n° 1 Assistente amministrativo n° 1 Collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso
*Nei soli casi degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi dei cicli d'istruzione (art. 10, c. 6, lett.e)		
a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio	Collaboratore scolastico	n° 1 Collaboratore scolastico per ogni ordine di scuola in cui sia presente il servizio mensa
DEROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	DSGA	DSGA

Art. 3

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa stipulato presso l'Istituzione scolastica in data 9 Febbraio 2021 con le OOSS rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

1. Volontarietà;
2. Ordine della graduatoria d'istituto partendo dall'ultimo;
3. Rotazione del personale, escludendo il personale già individuato nella precedente azione di sciopero.

Art.4

COMUNICAZIONE DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

In occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale da includere nei contingenti minimi per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art.5

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE

Il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- alle % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art.6

PERIODI DI FRANCHIGIA

Di rilievo i contenuti dell'art. 10 comma 6 dell'Accordo 2 dicembre 2020 che qui si sintetizzano:

- Gli scioperi non possono superare in un anno scolastico il limite di 40 ore individuali equivalenti a n. 8 giorni (Infanzia e Primaria) ed il limite di 60 ore individuali equivalenti a n. 12 giorni (Secondaria). Il monte ore dell'attività educativa e formativa deve essere non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;

- gli scioperi brevi, che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata, possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; n. 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;

- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- non possono essere proclamati scioperi: dall'1 al 5 settembre; nel mese di agosto; dal 23 dicembre al 7 gennaio; nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo; nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art.7 **Norme finali**

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

Il presente Regolamento, viene pubblicato sul sito web e nell'albo sindacale di istituto ed è fatto obbligo a tutto il personale della scuola di osservarlo.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa